



## Regolamento n.1224/09 – Controllo Pesca

**ATTO ESECUTIVO MIPAAF – SIN**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI  
HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIE PER L'EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI  
COMUNICAZIONE DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO RELATIVI A: "NOTE DI  
VENDITA", "DICHIARAZIONI DI ASSUNZIONE IN CARICO", "DATI DI  
TRASPORTO"**



## Agenda:

- Il regolamento (CE) N. 1224/09
- Le difficoltà di gestione dei dati
- Gli obiettivi
- Le Fasi del progetto



# Il regolamento (CE) N.1224/09

**Gli articoli nel perimetro del nuovo software**

**Articolo 59 - Prima vendita dei prodotti di pesca**

**Articolo 60 - Pesatura dei prodotti di pesca**

**Articolo 62 - Compilazione e presentazione delle note di vendita**

**Articolo 63 - Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita**

**Articolo 64 - Contenuto delle note di vendita**

**Articolo 66 - Dichiarazioni di Assunzioni in carico**

**Articolo 67 - Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico**

**Articolo 68 - Compilazione e e presentazione del documento di trasporto**



# Integrazione sbarco del pescato

## Workflow Integrazione sbarco del pescato

- Le fasi concettualmente sono cronologicamente esposte secondo il diagramma esposto.
- Il workflow può variare secondo la posizione geografica dei primi acquirenti (potrebbe essere senza trasporto) o se non viene effettuata assunzione in carico





# Integrazione sbarco del pescato



Luogo di sbarco

Trasporto



Assunzione in carico



Nota di vendita





# Integrazione sbarco del pescato

## Articolo 60 e 61 pesatura dei prodotti



Luogo di sbarco



Dichiarazione di sbarco

Doc .trasporto

Assunzione in carico

Nota di vendita



# Il regolamento (CE) N.1224/09

## Articolo 68 (Compilazione e presentazione del documento di trasporto))

**Il Vettore deve essere provvisto di documento di trasporto (DDT) se il trasporto supera i 20 Km dal luogo di sbarco**

- Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.(L'Italia ha concesso tale esenzione)
- Il vettore è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni.



# Il regolamento (CE) N.1224/09

I dati presenti  
Su DDT.

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 		Documento di trasporto N. 22/DT/2015		DATI INSERITI IL 26/01/2015 STAMPATA IL 26/01/2015
<b>Operatore:</b>				
Id fiscale:	VRSNNN63L22G568C			
Denominazione:	AVERSA ANTONINO			
Dati inseriti da:	Privato			
<b>Peschereccio</b>				
Paese di bandiera:	Italy			
Numero UE:	122			
Targa:	00OR00097			
Nome:	MAMMA SERAPINA			
Comandante del Natante/operatore:	MINERVINI GIUSEPPE			
<b>Dati prodotto</b>				
Data di carico:	14/01/2015			
Luogo di carico:	AMALPI			
<b>Dati trasporto</b>				
Targa:	2345OK			
Destinatario (nome):	BIANCHI			
Destinatario (indirizzo):	Via Dell'Imbrecciato 136			
Luogo di destinazione della/e partita/e:	ROMA			
<b>Specie</b>				
Nome (codice FAO)	Zona geografica (codice FAO)	Peso in KG	Presentazione	
AAG-Anguilla bengalensis	FAO 27-Atlantico nord-orientale	200,00	Chala	



# Il regolamento (CE) N.1224/09

## Articolo 66 (Dichiarazioni Assunzioni in carico)

3) La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
- b) porto e data di sbarco;
- c) nome dell'operatore o del comandante della nave;
- d) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- e) quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui; (IL NUMERO DI INDIVIDUI AL MOMENTO è SOLO PER IL TONNO ROSSO)
- f) nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;
- g) se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all'articolo 68.





# Il regolamento (CE) N.1224/09

## Articolo 59 (Note di vendita)

### Prima vendita dei prodotti della pesca

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali (Mail di registrazione)



# Integrazione sbarco del pescato

Primo acquirente Note di Vendita

Come primo acquirente si intende chi  
effettua il primo acquisto

Centri d'asta



Mercati ittici



Cooperative



Ristorazione



Pescherie



Mercato



# Integrazione sbarco del pescato

## Articolo 62 e 63 Compilazione presentazione e trx Note di vendita



Entro 24 ore se fatt.  
➤ 200.000€

Entro 48 ore se fatt  
< 200.000 € solo se  
consegnato a CP.

Se >200.000 ma  
inserito dal primo  
acquirente  
sempre 24 ore





# Il regolamento (CE) N.1224/09

## Articolo 64 Contenuto delle note di vendita

### Anagrafica Pescherecci

- ✓ *Numero identificazione peschereccio*
- ✓ *Porto e data di sbarco*
- ✓ *Nome dell'operatore o del comandante*

### Dati vendita

- ✓ *Luogo e data di vendita*
- ✓ *Se possibile numero riferimento fattura*
- ✓ *Se nel caso n. assunzione in carico*
- ✓ *Nome dell'acquirente (precompilato secondo i dati di accesso al sistema)*
- ✓ *Prezzo*

### Caratteristiche del pescato

- ✓ *Codice FAO*
- ✓ *Quantitativi specie*
- ✓ *Taglia, peso*
- ✓ *Destinazione sul mercato*